

## Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

### DECRETO AIUTI-BIS [D.L. 115/2022 convertito in legge] - DOSSIER<sup>1</sup>

Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante **misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali** (c.d. Decreto Aiuti-bis), è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

#### Entrata in vigore

Il decreto-legge 115/2022 è entrato in vigore il **10 agosto 2022**.

Le modifiche apportate in sede di conversione sono entrate in vigore il **22 settembre 2022**.

#### Strumenti di lettura

- [Testo del decreto-legge 115/2022](#) [link permanente a Normattiva.it]
- [Testo del d.l. 115/2022 coordinato con la legge di conversione](#)
- [Iter parlamentare](#)
- [Dossier parlamentare](#)

#### SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

IMPIEGO PUBBLICO.....	1
1.Ampliamento degli aventi diritto all'indennità una tantum.....	1
2.Fringe benefit e rimborso bollette fino a 600€ .....	2
3.Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e con disabilità grave .....	2
4.Stabilizzazione personale PNRR.....	3
5.Trattamento pensionistico.....	3
5.1. Esonero parziale dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti...3	
5.2. Anticipo della rivalutazione delle pensioni.....	4
UNIVERSITÀ.....	4
6.Alloggi e residenze per studenti universitari .....	4
6.1. Destinazione delle risorse del PNRR .....	4
6.2. Semplificazioni procedurali.....	5

#### IMPIEGO PUBBLICO

##### 1.Ampliamento degli aventi diritto all'indennità *una tantum*

Viene ampliato il novero dei soggetti aventi diritto all'**indennità una tantum** di €200, di cui al Decreto aiuti (d.l. 50/2022), riconoscendo quest'ultima anche a:

- **dottorandi e assegnisti di ricerca**, con i seguenti requisiti:

---

<sup>1</sup> Ha collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova

- contratti attivi alla data del 18 maggio 2022,
- reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore ad €35.000 per l'anno 2021
- iscrizione alla Gestione separata INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 ([articolo 22, comma 2, lett. b\), del decreto-legge in commento](#));
- non sono titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione e non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **lavoratori** con rapporto di lavoro in essere nel mese di **luglio 2022** e che fino alla data di entrata in vigore del d.l. 50/2022 **non hanno beneficiato dell'esonero contributivo** di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS; l'indennità è riconosciuta automaticamente per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dell'indennità di €200 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino al 18 maggio 2022 ([art. 22, comma 1, del decreto-legge in commento](#)); a domanda, l'INPS eroga l'indennità ai lavoratori aventi diritto che non l'hanno ricevuta dai datori di lavoro;
- **pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022** (anziché il 30 giugno 2022), con reddito assoggettabile ad IRPEF fino ad €35.000 nel 2021 ([art. 22, comma 2, lett. a\), del decreto-legge in commento](#)).

## 2. Fringe benefit e rimborso bollette fino a 600€

Il decreto-legge in commento, limitatamente al **periodo d'imposta 2022**, alza a **600,00 euro** la soglia delle utilità erogate dal datore di lavoro che non concorrono a formare il reddito, in deroga all'art. 51, comma 3, del TUIR (che fissa il limite a € 258,23).

Oltre all'aumento della soglia di fringe benefit non soggetti a imposizione fiscale, costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina la possibilità per il datore di lavoro di erogare o rimborsare **anche "somme" di denaro per il pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto, nel computo del nuovo limite di € 600,00 rientrano sia i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti, sia le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche ([articolo 12 del decreto-legge in commento](#)).

In caso di superamento del nuovo limite € 600,00, non è chiaro se debba essere tassato l'intero valore (come previsto espressamente dall'art. 51, comma 3, ultimo periodo) oppure se l'inciso "in deroga" debba riferirsi anche al meccanismo di ricalcolo stabilito dell'art. 51 TUIR, per cui sarà tassato solo l'importo eccedente i 600 euro (propone questa seconda interpretazione il [Dossier parlamentare](#), pagina 64).<sup>2</sup>

## 3. Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e con disabilità grave

Viene prorogata **fino al 31 dicembre 2022** la modalità di **lavoro agile** per i lavoratori **dipendenti, pubblici o privati**, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi

---

<sup>2</sup> In questo senso, si può osservare che la precedente disciplina transitoria non aveva disposto una espressa "deroga" all'art. 51, comma 3, TUIR, bensì solo l'elevazione della soglia da € 258,23 a € 516,46 per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021 (art. 112 del d.l. 104/2020).

medico-legali, attestante una **condizione di rischio** derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di **disabilità grave** (art. 10, comma 1-ter, del d.l. 24/2022, così modificato dal comma 1 del nuovo articolo 23-bis del decreto-legge in commento).

In parte sovrapponendosi alla proroga appena illustrata, il diritto al lavoro agile viene previsto e prorogato fino al 31 dicembre 2022 anche per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano **maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, del d.l. 24/2022, così modificato dal comma 2 del nuovo articolo 23-bis del decreto-legge in commento).

Le categorie di lavoratori appena citate possono svolgere la prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. In tale ipotesi, l'[art. 87, comma 2, del d.l. 18/2020](#) esplicita che non si applica il principio della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

#### **4. Stabilizzazione personale PNRR**

Le amministrazioni titolari di progetti previsti nel **PNRR** possono **stabilizzare nei propri ruoli**, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, **il personale non dirigenziale** già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per realizzare tali progetti (attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.l. 80/2021).

La stabilizzazione del personale interessato deve avvenire:

- nei **limiti dei posti disponibili** della vigente dotazione organica;
- nella **qualifica ricoperta alla scadenza del contratto** a termine;
- a valere sulle **facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione** disponibili a legislazione vigente;
- previo **colloquio** e in presenza di una **valutazione positiva** dell'attività svolta (art. 35-bis del decreto-legge in commento, introdotto in sede di conversione).

Visto il richiamo alle attività da svolgere nell'ambito del PNRR (art. 7 del d.l. 80/2021), le amministrazioni assegnatarie di progetti contenuti nel PNRR possono assumere a tempo determinato - attraverso procedure concorsuali svolte con le modalità digitali e semplificate previste dalla normativa vigente - 500 unità di personale (eventualmente integrabili fino ad ulteriori 300 unità) per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR medesimo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

#### **5. Trattamento pensionistico**

##### **5.1. Esonero parziale dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti**

Per i periodi di paga **dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022**, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'**esonero sulla quota** dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 234/2021, è **incrementato** di 1,2 punti percentuali, raggiungendo così il **2%**. Trattandosi di una misura eccezionale, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ([articolo 20 del decreto-legge in commento](#)).

Come precisa l'INPS nella [circolare n. 43 del 2022](#), l'esonero si applica sulla retribuzione lorda del lavoratore.

## 5.2. Anticipo della rivalutazione delle pensioni

In via eccezionale, il **conguaglio** per il calcolo della **perequazione delle pensioni**, di cui all'art. 24, comma 5, della legge 41/1986, per l'anno 2021 è anticipato al **1° novembre 2022** ([art. 21, comma 1, lettera a\), del decreto-legge in commento](#)).

In via eccezionale, nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della **perequazione delle pensioni per l'anno 2022** con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima, è riconosciuto in via transitoria un **incremento**, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, **di 2 punti percentuali**, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 160/2019.

L'incremento non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito ed è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di €2.692.

Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore a questo importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022 ([articolo 21, comma 1, lettera b\), del decreto-legge in commento](#)).

Per maggiori approfondimenti, si rimanda al [Dossier parlamentare](#) (pagine 132 e ss.).

## UNIVERSITÀ

### 6. Alloggi e residenze per studenti universitari

Le disposizioni relative alla disciplina in materia di alloggi e residenze per studenti universitari contenute all'art. 14, comma 6-vicies quater, del decreto PNRR 2 (d.l. 36/2022), vengono **trasposte** nell'articolo 1 della **legge 338/2000**, per conformarsi alle indicazioni della Commissione europea: la disciplina contenuta nel decreto PNRR-2 è stata pertanto riconfigurata come parte integrante del testo della legge 338/2000, anziché come norma derogatoria "extra-vagante" rispetto a quel complesso normativo, senza modifiche rilevanti, eccetto alcune ulteriori **semplificazioni procedurali**, riguardanti la composizione della commissione e la fase istruttoria preordinata all'adozione del decreto ministeriale di emanazione del bando ([art. 39 del decreto-legge in commento](#)).

L'art. 39 del decreto Aiuti-bis ha lo scopo di integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate con il decreto PNRR-2, con l'obiettivo di triplicare i posti per gli studenti fuorisede entro il 2026.

#### 6.1. Destinazione delle risorse del PNRR

Le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei **bandi** adottati in applicazione della **legge 338/2000** possono essere destinate anche all'acquisizione da parte di Regioni, Province autonome, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali e legalmente riconosciute, collegi universitari, consorzi universitari, cooperative di studenti senza fini di lucro e organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio e altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di **posti letto per studenti universitari**, mediante

- l'acquisizione del diritto di **proprietà**, o
- l'instaurazione di un rapporto di **locazione a lungo termine**.

Le risorse in questione possono essere utilizzate anche per finanziare interventi di **adeguamento delle residenze universitarie** agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 COM(2019) 640 final sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR.

Un **separato bando** riservato, da adottarsi con **decreto del MUR**, definisce le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e indica gli standard ed i parametri al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto (nuovo [comma 4-ter dell'articolo 1 della legge 338/2000](#), inserito dall'[articolo 39 del decreto-legge in commento](#)).

## **6.2. Semplificazioni procedurali**

Per raggiungere gli obiettivi temporali del PNRR sul decreto di adozione del bando e sul provvedimento di nomina della **commissione per l'istruttoria dei progetti**, che può essere composta **solo** da **rappresentanti indicati dal MUR**, possono non essere acquisiti gli avvisi di altri Ministeri e del sistema delle Conferenze.

Gli acquisti in questione **non sono subordinati alla verifica del rispetto dei saldi strutturali** di finanza pubblica (nuovo [comma 4-ter dell'art. 1 della legge 338/2000](#), inserito dall'[art. 39 del decreto-legge in commento](#)).